

ATTO D'INTESA TRA IL COMUNE DI ROVIGO E LA PROVINCIA DI ROVIGO PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROVIGO

IL COMUNE DI ROVIGO

con sede legale in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II n.1, c.f. 00192630291, legalmente rappresentato da _____ a nata a _____ il _____, in qualità di Dirigente del _____, la quale interviene in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 00 del 00.00.0000;

E LA PROVINCIA DI ROVIGO

con sede legale in Rovigo, via Ricchieri n. 10 c.f. 93006330299, legalmente rappresentato da _____ nato a _____ il _____, in qualità di Dirigente _____, il quale interviene in esecuzione del Decreto del Presidente n. 00 del 00.00.0000;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Il Comune di Rovigo e la Provincia di Rovigo collaboreranno tra loro per una gestione condivisa delle strutture sportive di seguito individuate:

- Palazzetto dello sport;
- Palestra di via Marconi;
- Pressostruttura di via Bramante;
- Palestra Ipsia;
- Palestra Ipsst detta anche Celio;
- Palestra Itas;
- Palestra Itis;
- Palestra Parenzo nuova;
- Palestra Parenzo vecchia;
- Tendostruttura via Parenzo.

Il presente accordo stabilisce quindi la reale divisione di compiti e responsabilità. I movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori ai sensi del successivo art. 5 è da considerarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

Il ricorso all'accordo non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

ART. 2 – IMPEGNI DELLA PROVINCIA

La Provincia di Rovigo si impegna a mettere a disposizione gli impianti sportivi come sopra specificati in condizioni di sicurezza consentendo le assegnazioni temporanee, al di fuori del normale impiego da parte degli istituti scolastici provinciali, alle Associazioni sportive che gravitano sul territorio Comunale da parte del Comune di Rovigo sulla scorta delle tariffe dallo stesso deliberate al fine di consentire una uniformità di gestione.

Qualora il ristoro di cui al successivo art. 5 si rivelasse insufficiente, la Provincia si riserva la

possibilità di sospendere il riscaldamento presso le proprie palestre, a fronte di situazioni imprevedibili e ingestibili in materia di costi energetici, salvo accordi successivi con il Comune, che avranno lo scopo di contribuire alle spese per mantenere il riscaldamento.

ART. 3 – IMPEGNI DEL COMUNE DI ROVIGO

Il Comune di Rovigo si impegna a mettere a disposizione, in condizioni di sicurezza e di ordinaria pulizia, il Palazzetto dello Sport, la Pressostruttura di via Bramante e la palestra di via Marconi per lo svolgimento delle attività didattiche degli istituti scolastici superiori.

Art. 4 – DURATA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31.08.2027. E' escluso il tacito rinnovo.

ART. 5– ACCORDO ECONOMICO

Il Comune di Rovigo riconoscerà alla Provincia di Rovigo - a titolo di ristoro di parte delle spese sostenute - il trasferimento di tutti i proventi derivanti dall'utilizzo delle sole palestre provinciali da parte delle associazioni del territorio, secondo le tariffe applicate per l'utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Rovigo.

A tal fine, il Comune di Rovigo renderà quadrimestralmente l'ammontare degli introiti percepiti per la gestione delle palestre provinciali e le parti verificheranno in contraddittorio la necessità di concordare eventuali correttivi nei rapporti finanziari tra i due enti, per la prosecuzione della gestione. Tanto, anche al fine di assicurare eventuali successivi riconoscimenti finanziari da attribuirsi - previo accordo tra i Dirigenti Competenti - a fronte di eventuali maggiori costi energetici non previsti, con particolare riferimento ai costi per il riscaldamento.

ART. 6 – RINVIO NORMATIVO

Le parti prendono atto di quanto dispone l'articolo 5, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38, introdotto dalla Legge 07 aprile 2026, n. 53, il quale recita: "Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"

ART. 7 – Redatto in duplice originale il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato digitalmente
p. il Comune di Rovigo
Il Dirigente

Firmato digitalmente
p. la Provincia di Rovigo
Il Dirigente

_____ -
